

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
che accompagna il disegno di legge concernente la prima modificazione
della legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 (articoli 4, 55, 56 e 57)

(del 12 agosto 1959)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Le modificazioni della legge, che abbiamo l'onore di proporvi, si limitano a completare le già esistenti disposizioni sul lavoro nelle aziende del commercio al minuto. Esse sono imposte da due ordini di necessità: in primo luogo devono essere rese ineccepibili, dal punto di vista legale, le disposizioni che danno a questo Consiglio la facoltà di modificare — su richiesta dei commercianti interessati — gli orari di chiusura dei negozi, stabiliti dalla legge, e di decretare, per tutte le aziende di un ramo, la chiusura dei negozi in una mezza giornata feriale. Secondariamente, è necessario creare una base legale inequivoca per disciplinare gli orari d'apertura degli spacci di carburanti, lubrificanti, ecc.

I. LA CHIUSURA DEI NEGOZI

2. *I primi interventi dello Stato per la chiusura domenicale.* Come già abbiamo rilevato nel messaggio del 18 gennaio 1952 accompagnante il disegno di legge sul lavoro¹⁾, gli orari di chiusura dei negozi, *nei giorni feriali*, furono disciplinati, nel Cantone, solo con la legge del 15 settembre 1936 sul lavoro nelle aziende non sottoposte alla legislazione federale. Per ciò che concerne, invece, la *chiusura domenicale*, troviamo, già nella legge del 1. giugno 1923 regolante il lavoro nelle macellerie, salsamenterie, ecc., il divieto di apertura in domenica degli spacci di questi rami e, nella legge del 29 dicembre 1922 sul lavoro nei panifici e nelle pasticcerie, il divieto di vendita, in domenica, di pane fresco. La legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 (LL) arriva alla quasi generalizzazione della chiusura dei negozi in domenica e nei giorni festivi; l'obbligo della chiusura domenicale, per determinati rami e Comuni, è, tuttavia, già in atto un ventennio prima, in virtù di disposizioni speciali (infra 6).

3. E' opportuno richiamare, in succinto²⁾, le cause che, già allora, avevano indotto il Consiglio di Stato a proporre al legislatore la promulgazione di norme sul disciplinamento dell'apertura dei negozi.

La legge del 15 gennaio / 20 novembre 1912 sul lavoro delle persone d'ambo i sessi nelle aziende industriali non sottoposte alla legislazione federale, nei magazzini, nelle botteghe e negli uffici³⁾, ha statuito, fra altro, il diritto del lavoratore al giorno di riposo settimanale, che deve essere concesso, preferibilmente, in domenica. Ma la disposizione, per ciò che concerne il personale dei negozi, rimane lettera morta. Lo si desume dalle istanze presentate, dal luglio all'ottobre 1924, da gruppi di negozianti di Locarno, Bellinzona, Lugano, Biasca ed Airolo. Questi — ammettendo apertamente che la concessione del riposo settimanale è

¹⁾ cfr. Verballi G.C., 1953, sess. ord. prim., pag. 119.

²⁾ Gli sviluppi della questione vennero già esposti, in modo particolareggiato, nel messaggio del 18. I. 52 (v. P. V. G. C., 1953, sess. ord. prim., 66 a 68 e 119 a 122).

³⁾ Questa legge venne abrogata da quella del 15 settembre 1936 sul lavoro nelle aziende non sottoposte alla legislazione federale. Le disposizioni sul riposo settimanale, per la forza derogatoria del diritto federale, erano però già state sostituite da quelle della legge federale del 26 settembre 1931.

impossibile perchè « necessità di commercio legano al banco padrone ed impiegati dal primo gennaio al 31 dicembre, senza un giorno di tregua » — chiedono che il Consiglio di Stato abbia a proporre disposizioni legali sulla chiusura obbligatoria dei negozi nelle domeniche e nei giorni festivi. Analoghe istanze vengono presentate, nei primi mesi del 1926, da gruppi di padroni parrucchieri di Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Biasca e Faido; l'obbligo della chiusura domenicale dei negozi è considerato l'unico mezzo per assicurare il riposo settimanale.

Il Dipartimento del lavoro eseguisce, nel 1925, un'indagine per stabilire quale sia l'opinione prevalente nel ceto dei negozianti. Solo 650 dei 2000 questionari spediti vengono però ritornati; la maggioranza è favorevole alla chiusura domenicale. Anche la Camera di commercio, pure esprimendo talune riserve, è d'accordo sul principio della chiusura domenicale.

Allo scopo di chiarire il problema, il Dipartimento — non esistevano, allora, associazioni professionali di negozianti e di parrucchieri — convoca, nel 1926, riunioni degli interessati delle diverse categorie. Si arriva alla conclusione che il regolamento del riposo settimanale è necessario, ma che si dovranno tenere in debita considerazione le diversità ambientali fra centri e zone rurali e di confine.

4. Il 5 novembre 1926 il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un progetto di legge regolante il riposo domenicale nei negozi al dettaglio. E' prevista la chiusura domenicale nei centri; nelle località rurali l'apertura può essere autorizzata per due ore. Il 15 dicembre dello stesso anno è pure trasmesso al Gran Consiglio il disegno di legge regolante il lavoro nei negozi di parrucchiere. Si prevede pure la chiusura domenicale nei centri e Comuni limitrofi; nelle zone di campagna il riposo può essere stabilito, dal Consiglio di Stato, in altro giorno della settimana⁴⁾.

La Commissione della Legislazione propone, al Gran Consiglio, dapprima (17 ottobre 1927) di non entrare in materia sui disegni di legge presentati, poi, con un secondo rapporto del 10 gennaio 1930, ne propone il rinvio al Consiglio di Stato, con l'invito di sottoporre la questione a nuovo esame e di presentare un progetto di decreto che regoli « tutta la materia del riposo e della chiusura dei negozi »⁵⁾.

5. Tentativi per arrivare alla chiusura domenicale dei negozi mediante accordi fra gli interessati stessi non ebbero successo. A Bellinzona non si raggiunse l'accordo, nel ramo dei parrucchieri, per l'opposizione di tre padroni; a Locarno e a Lugano le convenzioni stipulate vennero disdette, perchè i pochi parrucchieri che non vi avevano aderito continuavano a tenere aperti i negozi in domenica.

6. La questione del riposo settimanale dei lavoratori diventa preoccupante. Se nell'industria il riposo domenicale è sancito dalla legge federale sulle fabbriche e nelle arti e nei mestieri la legge del 15 gennaio / 20 novembre 1912 (supra 3) è abbastanza bene osservata, non così può dirsi per il ramo del commercio, dove l'apertura domenicale dei negozi favorisce l'abuso, dal momento che un controllo è quasi impossibile.

Col messaggio del 18 maggio 1933⁶⁾ il Consiglio di Stato — osservando che « il riposo domenicale e la chiusura di certi negozi sono insistentemente chiesti da una grande maggioranza e non sia giusto che prevalga il cieco egoismo di una piccola minoranza » — chiede che gli sia conferita la facoltà di decretare la chiusura domenicale dove sia chiesta da una forte maggioranza di interessati.

⁴⁾ Con altro messaggio del 14 aprile 1927 si propone di fissare, per le zone rurali, giorno di riposo obbligatorio il lunedì, conformemente alla deliberazione di un'assemblea di parrucchieri convocata dal Dipartimento.

⁵⁾ P. V. G. C., 1929, sess. ord. aut., 175.

⁶⁾ P. V. G. C., 1933, sess. ord. prim., 268.

La Commissione legislativa propone l'adesione al progetto governativo osservando, fra altro⁷⁾, che il riposo domenicale «ha una portata, un'importanza igienico-sociale acquisita in tutte le legislazioni, contro la quale nessuno, che voglia collocarsi sopra un terreno oggettivo e disinteressato, assume un atteggiamento contrario». E si rileva, inoltre, «la necessità di ricondurre tutti ad una migliore comprensione e solidarietà e di togliere anche concorrenze intollerabili determinate dall'apertura di diversi negozi di fronte alla chiusura di molti altri».

Nella seduta del Gran Consiglio del 23 giugno 1933⁸⁾ si arriva così alla adozione del nuovo articolo 7 bis, in aggiunta alla legge del 15 gennaio / 20 novembre 1912 (supra 3). Esso è del seguente tenore:

«Art. 7 bis. — Quando in una determinata categoria professionale, la maggioranza di due terzi dei padroni di un centro urbano, o di un gruppo di Comuni di una determinata zona, o di tutto il Cantone, domandassero la chiusura completa o parziale dei negozi nelle domeniche, il Consiglio di Stato pubblicherà il testo della petizione nel Foglio ufficiale per le eventuali opposizioni da parte degli interessati entro il termine che il Consiglio di Stato fisserà secondo le circostanze.

Il Consiglio di Stato deciderà, in seguito, sulla chiusura generale obbligatoria. Il Consiglio di Stato fisserà, volta per volta, i limiti del centro urbano e la zona entro la quale la chiusura sarà obbligatoria.

Nella elencazione dei commercianti o industriali sarà presa in considerazione solo la principale attività degli interessati».

7. Fondandosi su tale novella legislativa, il Consiglio di Stato, dal 7 settembre 1933 al 7 aprile 1936, ha emanato ben 18 decreti sull'obbligo della chiusura domenicale di negozi di generi diversi (alimentari, stoffe, librerie e cartolerie, fioristi, orologerie, parrucchieri e pettinatrici, ecc.) non solo nei centri ma altresì in Comuni delle campagne (Breganzona, Brissago, Tenero, Tesserete)⁹⁾.

8. L'articolo 20 della legge sul lavoro del 15 settembre 1936 ha abrogato l'articolo 7 bis — aggiunto alla legge del 15 gennaio / 20 novembre 1912 — ma ne ha ripreso, quasi letteralmente, i primi tre capoversi. La tendenza alla chiusura domenicale dei negozi continuò a svilupparsi. Dal 22 gennaio 1937 al 5 settembre 1941, questo Consiglio, su proposta dei commercianti interessati, emanò altri 17 decreti per negozi di ogni genere e, anche questa volta, negozianti di Comuni della campagna — come Airolo, Gnösca, Gorduno, Lumino, Claro, Monte Carasso, Colla, Torricella-Taverne e Melide — ne avevano proposto il disciplinamento¹⁰⁾.

9. *Il disciplinamento degli orari di chiusura nei giorni feriali.* Nell'autunno del 1943 il Dipartimento lavoro industria e commercio — in applicazione delle disposizioni federali sull'economia di guerra (risparmio di combustibili) — aveva dovuto fissare, per la stagione invernale, l'orario di chiusura dei negozi alle ore 18.30. L'innovazione, che certo non nuoceva al consumatore, fu accolta favorevolmente, tanto vero che, da parte della grande maggioranza dei negozianti di ogni categoria dei centri urbani di Lugano e di Bellinzona, vennero presentate istanze con le quali si chiedeva la fissazione obbligatoria, durante tutto l'anno, dei seguenti orari di chiusura:

dal lunedì al venerdì: alle ore 18.30;

al sabato: alle ore 18.00 per il ramo alimentare ed alle 17.00 per gli altri generi di negozi.

⁷⁾ P. V. C. C., 1933, sess. ord. prim., 273.

⁸⁾ P. V. C. C., 1933, sess. ord. prim., 256.

⁹⁾ P. V. C. C., 1933, sess. ord. prim., 122.

¹⁰⁾ P. V. C. C., 1933, sess. ord. prim., 123.

All'accoglimento dell'istanza si opponeva la carenza di una base legale. Il Consiglio di Stato — a norma dell'articolo 20 della legge del 15 settembre 1936 — non aveva, infatti, che la competenza di stabilire l'obbligo della chiusura di negozi in domenica; d'altra parte le disposizioni federali sulla economia di guerra perseguivano scopi contingenti e, in ogni caso, del tutto estranei agli effetti che gli istanti si proponevano.

10. Nella seduta del Gran Consiglio dell'8 novembre 1943 è presentata una mozione — da parte dell'on. Janner — che propone la modificazione dell'art. 20 della legge del 15 settembre 1936. La mozione è integralmente accolta dal Consiglio di Stato il quale, col messaggio del 13 marzo 1944, ne raccomanda al Gran Consiglio l'accettazione. Il 3 aprile 1944 il Gran Consiglio conferisce forza di legge al testo seguente :

« Art. 20. — Il Consiglio di Stato è competente, su domanda degli interessati o del Dipartimento lavoro industria e commercio, a fissare in un Comune o in una zona o in tutto il Cantone la chiusura parziale o totale dei negozi nelle domeniche e negli altri giorni festivi e l'orario di apertura e di chiusura dei negozi nei giorni feriali.

In ogni caso il testo della proposta deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale per le eventuali opposizioni.

Il Consiglio di Stato deciderà in seguito fissando volta per volta i limiti territoriali entro cui si applica la decisione ».

11. Dal 6 aprile 1944 al 13 ottobre 1950, il Consiglio di Stato ha promulgato 18 decreti sulla fissazione degli orari di chiusura dei negozi di ogni categoria in tutti i centri e località limitrofe ed anche in diversi Comuni delle campagne. In Locarno e dintorni, per il ramo alimentare, e in Bellinzona, per le macellerie e per le botteghe di parrucchiere e di pettinatrice, venne stabilito anche l'obbligo di chiusura in una mezza giornata feriale¹¹⁾.

Questo Consiglio non ha mai fatto uso della facoltà, che la legge gli aveva conferito, di stabilire d'ufficio orari di chiusura per i negozi; si è sempre preferito attendere le proposte dei commercianti interessati. Devesi pure affermare che, sebbene le nuove disposizioni, abbandonando il principio di una maggioranza qualificata di proponenti, avessero lasciato al Consiglio di Stato la piena facoltà di accogliere o respingere una domanda senza essere particolarmente legato ad un determinato *quorum* — quindi secondo il suo libero apprezzamento, evidentemente in conformità dell'interesse generale — ogni decreto emanato era stato proposto da una notevole maggioranza di negozianti dei rami interessati.

12. *Il disciplinamento dell'apertura dei negozi sotto l'imperio della LL del 11 maggio 1953.* La LL — per ciò che concerne gli orari di chiusura dei negozi nei giorni feriali e la chiusura nei dì festivi — non ha, si può dire, che confermato il diritto esistente e codificato le ormai stabilite situazioni di fatto. Con la sua entrata in vigore — 1. gennaio 1954 — vennero per ciò abrogati (articolo 13 del decreto di applicazione del 21 dicembre 1953) tutti i decreti che il Consiglio di Stato aveva emanato fondandosi su disposizioni delle leggi del 23 giugno 1933 (supra 6) del 15 settembre 1936 (supra 8) e del 3 aprile 1944 (supra 10). Vennero pure abrogati i tre decreti che stabilivano la chiusura di negozi in una mezza giornata feriale (supra 11) dal momento che l'articolo 57 della legge dava agli interessati la possibilità di riproporre l'ordinamento speciale. Questo fu il caso per i macellai e i parrucchieri di Bellinzona (infra 14); i negozianti del ramo alimentare di Locarno, invece, non ripresentarono la proposta.

13. La più significativa caratteristica della LL è quella di lasciare alle associazioni ed ai gruppi professionali ampie competenze nella formazione del diritto

¹¹⁾ P. V. G. C., 1953, sess. ord. prim., 124.

del lavoro; il nuovo giure si costruisce così dalla base, per volontà dei soggetti stessi che, certo, hanno le migliori possibilità di valutare gli effetti di un nuovo ordinamento. Anche per il settore che ci occupa si è voluto rinunciare ad un rigido ordinamento, creando però la base legale che permettesse di estendere, a tutti i componenti della professione, giustificati provvedimenti in deroga alla legge, proposti da associazioni o da gruppi del ramo interessato. Recita, infatti, l'articolo 57, LL :

- «1. Su proposta dei negozianti interessati il Consiglio di Stato può decretare una riduzione degli orari di apertura dei negozi previsti agli articoli 55 e 56 o la chiusura dei negozi in una mezza giornata in tutto il Cantone o in determinate zone o località.
2. Le proposte per il disciplinamento degli orari di apertura dei negozi, in deroga agli articoli 55 e 56, devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale. Nel termine di trenta giorni può essere presentata opposizione da chiunque giustifichi un legittimo interesse.
3. Se si manifestano irregolarità nella concessione della mezza giornata di riposo settimanale, prevista dall'articolo 34, il Consiglio di Stato può decretare la chiusura di tutti i negozi di un determinato ramo, nell'intero Cantone o in determinate zone o località ».

14. *La limitazione degli orari di apertura dei negozi e la chiusura in una mezza giornata feriale.* Fondandosi sulle disposizioni del primo e del secondo capoverso, vennero emanati i seguenti decreti :

7 maggio 1954 = che stabilisce, per il Comune di Giubiasco, gli orari di chiusura di tutti i negozi, esclusi quelli di parrucchiere, alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì ed alle ore 18.00 del sabato. (Giubiasco è considerato Comune rurale a' sensi dell'art. 9 del decreto 21 dicembre 1953 in applicazione della LL; la chiusura dei negozi avrebbe perciò dovuto avvenire, secondo l'art. 56, LL, entro le ore 19.30) ;

6 maggio 1955 = che stabilisce, per i negozi di calzature del Comune di Chiasso (pure considerato rurale a' sensi dell'art. 9 del citato decreto 21 dicembre 1953) la chiusura alle ore 18.30, in tutti i giorni della settimana, e così pure la chiusura nella mattina del lunedì (apertura ammessa alle ore 13.00) ;

10 giugno 1955 = che stabilisce, nel Comune di Faido (rurale), la chiusura dei negozi del ramo alimentare alle ore 18.30 in tutti i giorni della settimana, e così pure la chiusura dalle 12.00 alle 13.30, salvo nei giorni di fiera o mercato ;

13 gennaio 1956 = che stabilisce, nei Comuni di Bellinzona e Arbedo, la chiusura dei negozi di parrucchiere e di pettinatrice nella mattina del lunedì (apertura ammessa alle ore 13.00) salvo nelle settimane in cui il martedì è giorno festivo) ;

24 febbraio 1956 = che stabilisce, nel Comune di Biasca, la chiusura delle macellerie, salumerie e pollerie fino alle 13.00 del lunedì, salvo nelle settimane in cui il martedì è giorno festivo ;

9 novembre 1956 = che stabilisce la chiusura dei negozi di parrucchiere e di pettinatrice, in Lugano e dintorni, fino alle 12.30 del lunedì, salvo nelle settimane in cui cade un giorno festivo. (Aderendo alla proposta dei titolari delle aziende — che intendevano fare un esperimento — la validità del decreto venne limitata alla stagione invernale e cioè dal 19 novembre 1956 all'11 marzo 1957). In seguito a nuova istanza, venne emanato il decreto del

19 marzo 1957 = la cui validità non è più limitata nel tempo. La chiusura dei negozi fino alle 12.30 del lunedì, salvo se vi è un giorno festivo nella settimana, è stabilita per i mesi da novembre a marzo ;

8 gennaio 1957 = che stabilisce, per le macellerie, le salumerie e le pollerie di Bellinzona e di Monte Carasso, la chiusura alle 12.15 al più tardi del lunedì, salvo nelle settimane in cui vi è un giorno festivo, e così pure la chiusura, dal martedì al sabato, dalle 12.15 alle 13.30.

15. *Un decreto del Consiglio di Stato annullato dal Tribunale federale.* Con istanza del 4 aprile 1957, 50 negozianti del ramo alimentare, tra cui tre panettieri, dei Comuni di Bellinzona, Arbedo, Giubiasco e Monte Carasso, hanno chiesto al Consiglio di Stato di rendere obbligatoria la chiusura dei negozi nel pomeriggio del lunedì. All'istanza si sono opposti: un singolo negoziante, 5 negozianti di frutta e verdura e la Società dei Mastri panettieri del Cantone Ticino, in nome dei suoi 23 membri dei menzionati Comuni. Questo Consiglio, tenendo conto del fatto che la maggioranza degli interessati chiedeva il nuovo ordinamento — da rilevare che, oltre ai 50 firmatari dell'istanza, vi erano ancora 18 macellai i quali, come si è visto (supra 14) avevano già provocato uno speciale decreto che prevedeva appunto la chiusura nel pomeriggio del lunedì — emanò, il 24 luglio 1957, fondandosi sull'art. 57, cpv. 1 e 2, LL, un decreto, il cui articolo primo era del seguente tenore:

« Nei Comuni di Bellinzona, Giubiasco, Arbedo e Monte Carasso i negozi del ramo alimentare (commestibili in genere, panetterie, frutta e verdura, latterie, vino e liquori, macellerie, salumerie, pollerie, ecc.) devono rimanere chiusi dopo le ore 12.15 dei giorni di lunedì, a meno che un giorno festivo ufficiale cada in martedì ».

La Società dei Mastri panettieri-pasticceri ha interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione dell'art. 31 della CF, chiedendo, in via principale, che il decreto fosse annullato e, in via subordinata, che le panetterie-pasticcerie, fossero sottratte dall'imperio del decreto.

In sostanza, la ricorrente ha fatto valere che le panetterie e le pasticcerie, e così pure i negozi di generi alimentari senza personale, non possono essere assoggettati all'obbligo di chiusura in una determinata mezza giornata. Infatti, in virtù dell'art. 4, LL, le aziende familiari — quelle, cioè, in cui sono occupati solo i titolari e loro congiunti — non sono, di massima, sottoposte alla legge. In particolare, non è applicabile — per quanto concerne i rapporti di lavoro in tali aziende — l'art. 34, LL, il quale prevede la concessione, al personale, di una mezza giornata di riposo, o di un giorno intero ogni due settimane, oltre all'usuale riposo settimanale.

La protezione dei lavoratori — nei negozi che occupano personale cui è applicabile l'art. 34, LL — è poi senz'altro possibile, mediante la concessione della mezza giornata di riposo a turno. Questo modo di procedere è stato finora generalmente adottato e non ha dato luogo a inconvenienti. Quindi, l'Autorità cantonale non è stata indotta all'emanazione del decreto dalla preoccupazione di garantire ai lavoratori il giusto riposo previsto dalla legge. Motivi di interesse particolare hanno, invece, spinto una parte dei negozianti di Bellinzona e dintorni a presentare l'istanza di chiusura; le più grandi aziende hanno un interesse evidente ad adempiere, mediante la chiusura dei negozi, il loro obbligo di concedere al personale una mezza giornata di congedo alla settimana. Il decreto del 24 luglio 1957 ha perciò leso la libertà di commercio sancita dalla Costituzione federale.

16. Questo Consiglio ha proposto la reiezione del gravame. Riportiamo le principali osservazioni:

« Le panetterie di Bellinzona e dintorni, salvo qualche eccezione, hanno annesso un negozio di generi alimentari diversi. Non si poteva quindi, per ragioni di giustizia e di equità, escludere le panetterie dal divieto di chiusura. Siccome le panetterie sono quasi tutte aziende familiari, poco è il personale di vendita estraneo; ma non per questo

esse dovrebbero essere messe in situazione più vantaggiosa degli altri negozi che trattano gli stessi articoli. Già nella sentenza del 18 luglio 1923 (Buri, contro Stato del Cantone Ticino, n. 49, I. 228) il Tribunale federale ha ammesso il principio che 'non tutte le disposizioni che interessano o intralciano il gioco della libera concorrenza possono senz'altro essere dichiarate inconciliabili con l'art. 31 della Costituzione federale' ¹²⁾.

E' ovvio che il controllo, sulla concessione della mezza giornata di libero al personale, è possibile anche senza che i negozi vengano chiusi; ma ciò non toglie che esso presenta molteplici difficoltà. E non bisogna dimenticare che, appunto nelle piccole aziende, il personale è legato al suo datore di lavoro molto di più di ciò che avviene nei grandi o medi negozi. L'esperienza ci dimostra che è molto difficile ottenere dal personale delle piccole aziende informazioni in contrasto a quelle del datore di lavoro. La chiusura dei negozi, in una determinata mezza giornata, mette allora tutti sul medesimo piede e non possiamo vedere, in questo, una violazione dell'art. 31 della Costituzione federale. E' naturale che vi sarà sempre una minoranza contraria ad ogni disciplinamento, sia per ragioni di principio, sia perchè si riterrà lesa nei suoi interessi. Ma non potrà certo questa minoranza arrestare una tendenza che, pur limitando la libertà dei singoli, evolve secondo una logica del tutto aderente alle moderne concezioni. Nel Cantone, dopo l'entrata in vigore della LL dell'11 maggio 1953, vennero già emanati 5 decreti sulla chiusura dei negozi in una mezza giornata.

Non riteniamo che il nuovo ordinamento abbia cagionato e cagioni scapito ai negozianti di Bellinzona e dintorni. Se tuttavia, durante la prossima stagione turistica, si dovesse constatare che l'apertura dei negozi nel pomeriggio del lunedì corrisponde a un bisogno, questo Consiglio potrà, in ogni tempo, modificare il decreto querelato.

Richiamata anche la sentenza di codesta suprema Corte del 9 maggio 1951, nella causa Migros contro Turgovia ¹³⁾, ci permettiamo porre la reiezione del ricorso ».

17. Il Tribunale federale, colla sentenza del 29 gennaio 1958, ha annullato, a norma dei considerandi, il decreto di questo Consiglio del 24 luglio 1957. Riportiamo, in extenso, le considerazioni di diritto :

« Giusta l'art. 57 cp. 1 LL, il Consiglio di Stato può, su proposta dei negozianti interessati, decretare « la chiusura dei negozi in una mezza giornata in tutto il Cantone o in determinate zone o località ». Il decreto del 24 luglio 1957, che prescrive la chiusura dei negozi del ramo alimentare di Bellinzona, Giubiasco, Arbedo e Monte-Carasso durante il lunedì pomeriggio, è fondato su questa disposizione.

La decisione di chiusura dei negozi di cui si tratta costituisce una limitazione della libertà di commercio e d'industria. In quanto limita un diritto costituzionale del cittadino, una siffatta decisione deve essere fondata su una legge o su un'ordinanza emanata in applicazione della legge (RU 83 I 113 e sentenze ivi citate). Soltanto quando agisce per ristabilire l'ordine pubblico o per porre riparo a un pericolo serio e

¹²⁾ La sentenza è riportata, nelle sue principali disposizioni, nel messaggio di questo Consiglio del 18 gennaio 1952 accompagnante il progetto di legge sul lavoro (v. P. V. G. C., sess. ord. prim., 1953, 70 e seg.).

¹³⁾ Citata anche nel menzionato messaggio del 18 gennaio 1952 (v. P. V. G. C., sess. ord. prim., 1953, 128). Le principali considerazioni sono riportate al punto 24 del presente messaggio.

imminente, l'amministrazione può incidere sui diritti di libertà individuali senza una base legale materiale (RU 67 I 76).

In concreto, il Consiglio di Stato non pretende — con ragione — che l'ordine pubblico sarebbe turbato o messo in pericolo qualora i negozi colpiti dal decreto del 24 luglio 1957 non fossero chiusi, in settimana, durante una mezza giornata determinata. Occorre quindi indagare se il decreto impugnato poggi su una base legale.

La ricorrente lo nega, adducendo che le panetterie e le pasticcerie, delle quali è stata ordinata la chiusura il lunedì pomeriggio, sarebbero quasi tutte delle aziende familiari le quali in virtù dell'art. 4 LL, non sarebbero sottoposte alla legge medesima.

Nelle sue osservazioni sul ricorso, il Consiglio di Stato riconosce che le panetterie e pasticcerie colpite dal decreto sono quasi tutte aziende familiari. Determinante per la decisione del presente gravame è, così stando le cose, la questione se le aziende dei panettieri e pasticceri colpite dalla misura di chiusura siano sottratte alla LL.

Su tale punto, occorre distinguere tra le aziende condotte esclusivamente dai titolari e dei loro coniugi o che occupano, inoltre, parenti consanguinei in linea ascendente o discendente, del proprietario dell'azienda o figli del coniuge o figli adottivi che vivono nella comunione domestica dell'imprenditore — da una parte — e le aziende che occupano anche lavoratori estranei alla famiglia, dall'altra parte.

a) Nel primo caso, è evidente che il decreto impugnato è privo di una base legale. Infatti, risulta dall'art. 4, cp. 2, lett. a), LL, che, salvo disposizione contraria, la legge non è applicabile all'attività dei titolari dell'azienda e dei loro coniugi. Quanto ai parenti consanguinei, in linea ascendente o discendente, del proprietario dell'azienda, ai figli del coniuge e ai figli adottivi che vivono nella comunione domestica dell'imprenditore, l'art. 4, cp. 3, LL, prescrive che essi sono sottoposti unicamente alle disposizioni degli art. 17, 30, dal 40 al 47 e 60, cp. 3, di detta legge. Da questa elencazione appare come l'articolo 57 LL, su cui il Consiglio di Stato si è fondato, nemmeno è menzionato tra le norme cui sono soggette le aziende familiari. Se a ciò si aggiunge che l'articolo 4 cp. 3 LL cita, tra le disposizioni applicabili alle persone in esso indicate, l'articolo 30 che consacra il divieto del lavoro festivo, ma non l'articolo 34 che sancisce l'obbligo di procurare ai lavoratori una mezza giornata di riposo settimanale, occorre concludere che la LL non ha voluto disciplinare la concessione della mezza giornata di congedo feriale (art. 34) e la chiusura dei negozi durante una mezza giornata determinata (art. 57) nè per le aziende condotte esclusivamente dai titolari e dai loro coniugi, nè per quelle che occupano inoltre solo membri della famiglia. In queste circostanze, il decreto impugnato manca in modo manifesto di una base legale, nella misura in cui assoggetta alla chiusura le panetterie e pasticcerie costituenti aziende esclusivamente familiari. Per tale motivo, ed entro questi limiti, esso deve essere annullato.

b) In quanto assoggetta alla chiusura le aziende di panettieri e pasticceri che occupano terzi estranei alla famiglia del titolare, il decreto impugnato possiede indubbiamente una base legale e non può essere annullato per i motivi esposti al considerando precedente. Spetta dunque al Consiglio di Stato decidere se pure tali negozi non debbano essere esclusi dall'applicazione del decreto del 24 luglio 1957 in considerazione del fatto che essi costituiscono una esigua minoranza esposta a lavorare in condizioni di grave svantaggio, rispetto alle panetterie e pasticcerie costituenti aziende familiari, cui la chiusura non può essere applicata in virtù del diritto cantonale ».

18. Di fronte alla nuova situazione, che era venuta a crearsi coll'ammisione del ricorso della Società Mastri panettieri-pasticceri (supra 17), questo Consiglio — in rispetto all'elementare principio dell'uguaglianza innanzi alla legge — ha rinunciato all'applicazione del decreto del 24 luglio 1957 soltanto nei confronti delle aziende che occupavano personale estraneo alla famiglia del titolare. Vi furono diverse proteste — anche da parte di piccoli negozianti che ben si erano abituati al nuovo disciplinamento³⁴⁾ poi, gradatamente, i negozi vennero riaperti nel pomeriggio del lunedì.

I padroni di macellerie di Bellinzona, però, non vollero adattarsi alla riapertura; dopo qualche tempo, trovarono un accordo in seno alla loro società — al quale aderirono anche i non associati — e così si arrivò nuovamente alla chiusura, volontaria, nel pomeriggio di ogni lunedì.

Continuano, invece, a sussistere — e vengono strettamente osservati — i decreti (supra 14) che prevedono la chiusura nella mattina del lunedì per:

- a) i negozi di calzature di Chiasso;
- b) le botteghe di parrucchiere e di pettinatrice in Bellinzona e Arbedo e in Lugano e dintorni (periodo invernale);
- c) le macellerie e le salumerie di Biasca.

Sebbene tali decreti non siano stati formalmente revocati, non si potrebbero, evidentemente, perseguire infrazioni se commesse in aziende familiari.

19. Come si è visto (supra 17) la sentenza del Tribunale federale del 29 gennaio 1958, annulla, parzialmente, il decreto del Consiglio di Stato del 24 luglio 1957 soltanto perchè esso «*manca in modo manifesto di una base legale, nella misura in cui assoggetta alla chiusura le panetterie e pasticcerie costituenti aziende esclusivamente familiari*». Il motivo della nullità è quindi costituito dalla carenza di appropriate disposizioni della legge e non per l'incompetenza del legislatore cantonale di emanare norme sulla chiusura dei negozi, compresi quelli in cui sono occupati soltanto i titolari di aziende e loro congiunti. Su questo punto ritorneremo in seguito (infra 20, 22, 24).

20. Abbiamo già accennato (supra 16) alla sentenza del Tribunale federale del luglio 1923 (49, I, 228) nella quale è affermata la liceità di disposizioni cantonali che limitano il gioco della libera concorrenza. Vale la pena di riprodurre altre considerazioni contenute in quella sentenza. Sebbene emanata nel primo dopoguerra, periodo in cui molto raramente erano ammessi strappi alle libertà costituzionali, essa rimane una dichiarazione coraggiosa che, incurante della tradizione, ha saputo inserirsi nel processo di evoluzione economico e sociale. Vi si legge, infatti, fra altro:

«Il divieto di vendere pane fresco è di importanza minore di quello che consistesse nell'ordinare la chiusura completa dei magazzini in dati giorni ed ore. Ma anche se il divieto fosse generale ed equivalente, per i fornai, alla chiusura completa, esso non sarebbe meno costituzionalmente tollerabile, come risulta dalla costante pratica delle Autorità federali, secondo la quale malgrado il disposto dell'art. 31 CF, i Cantoni sono liberi di fissare delle ore e dei giorni di riposo e specialmente di ordinare la chiusura dei magazzini».

³⁴⁾ Non sono rare simili manifestazioni, perchè mal volentieri si rinuncia ad un vantaggio ormai diventato abitudine. Nel 1956, la proposta di grandi magazzini del Cantone di Vaud, tendente alla sospensione — durante l'estate — dell'obbligo di chiusura nella mezza giornata, non è stata accolta per la tenace opposizione dei piccoli commercianti, che non vollero sacrificare il loro tempo di libero (da un rapporto della Società dei dettaglianti del Cantone di Vaud).

E' quindi asserita, in modo non equivocabile, la competenza del legislatore cantonale a stabilire norme sulla chiusura dei negozi, senza distinzione fra le aziende familiari e quelle che occupano lavoratori.

Interessante è poi la presa di posizione per ciò che concerne la facoltà di vietare il lavoro anche ai padroni. Si rileva :

«...Il divieto fatto anche ai padroni di lavorare nelle ore precitate sarebbe incostituzionale dal punto di vista dell'art. 4 ed anche dell'art. 31 CF, se a suo favore non potesse venire addotta ragione seria ed indubbiamente ammissibile. Ma ciò non è. Nella sua risposta al ricorso, il Consiglio di Stato asserisce :

« Se si dovesse lasciare facoltativo ai padroni il lavoro festivo... (omissis) ...si verrebbe a creare una disparità di trattamento a danno di proprietari che non esercitano essi medesimi la professione di panettiere e tale disparità di trattamento sarebbe precisamente contraria all'art. 4 CF ».

Rilevato, infine, come sia accettabile l'argomento della disparità di trattamento che sorgerebbe, ove il lavoro fosse lecito ai padroni, il TF così si esprime :

« E' bensì vero che questo argomento è di indole piuttosto economica e che la restrizione invade il campo della libera concorrenza in materia commerciale. Ma come questo giudice ebbe già a dichiarare, non sempre le disposizioni che intralciano il gioco della libera concorrenza possono essere senz'altro dichiarate inconciliabili con l'art. 31 CF. Non lo saranno specialmente quelle che tendono a ristabilire, tra professionisti della stessa categoria, la parità di trattamento che si troverebbe lesa da misura statale lecita e dettata da motivi di ordine pubblico. Se il divieto in discorso, in sé lecito, non fosse applicato ai padroni, ne soffrirebbero, come rettamente osserva il Consiglio di Stato, quei negozi che non sono diretti da un padrone. E' quindi la parità di trattamento che il disposto dell'art. 3 del decreto intende — a ragione — ripristinare ».

21. Seguendo la tendenza alla riduzione degli orari di apertura dei negozi, durante il periodo bellico, cominciarono ad apparire, un po' ovunque, le prime disposizioni sulla chiusura obbligatoria dei negozi in una mezza giornata feriale, allo scopo di assicurare anche al personale di vendita e ai lavoratori parrucchieri — che, per ovvie ragioni, non possono aver libero nel pomeriggio del sabato — il beneficio di un riposo compensativo in altro giorno della settimana.

22. *Modificazione della giurisprudenza del Tribunale federale (1944).* Con la sentenza del 7 febbraio 1944, nella causa Keller contro Sciaffusa (70, I, 1) il Tribunale federale muta giurisprudenza. Esso annulla, ritenendola contraria all'articolo 31 CF, un'ordinanza del Municipio di Sciaffusa¹⁵⁾ — che il Consiglio di Stato aveva approvato — la quale conteneva la disposizione che i negozi di parrucchiere dovevano chiudere entro le ore 14.00 del lunedì, nelle settimane in cui non vi era un giorno festivo.

Ne rileviamo le principali considerazioni :

a) Secondo la giurisprudenza del Consiglio federale e del Tribunale federale, disposizioni concernenti la riduzione dell'orario di lavoro e sui giorni di riposo non sono, di massima, incompatibili coll'articolo 31 della CF. Si tratta di pre-

¹⁵⁾ Nel Cantone di Sciaffusa la legge dà la competenza ai Municipi di emanare disposizioni sull'apertura di negozi. Le ordinanze comunali necessitano però, per la loro validità, dell'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

scrizioni di polizia del commercio e delle arti e mestieri (Gewerbepolizeiliche Vorschriften) — a' sensi dell'articolo 31, lettera e), CF —¹⁰⁾ per la tutela della salute pubblica ;

b) Tali disposizioni di polizia non possono, tuttavia, andare oltre a ciò che sia necessario per conseguire lo scopo che si prefiggono ;

c) Scopo della disposizione sciaffusana è quello di assicurare al lavorante parrucchiere una mezza giornata di riposo ogni settimana. Questo scopo può essere raggiunto mediante la concessione della mezza giornata di libero in qualsivoglia di della settimana ; la protezione del lavoratore sarà garantita altrettanto efficacemente come se venisse stabilito un determinato giorno per tutti i lavoratori.

La prima soluzione è però meno lesiva della libertà di commercio che non la seconda ;

d) Motivo per la fissazione di una determinata mezza giornata di libero, e conseguente chiusura dei negozi, potrebbe essere l'estensione della protezione anche al padrone di azienda. Ma una tale protezione sarebbe in urto coll'articolo 31 CF. Il Tribunale federale ha sempre ammesso che, quando una disposizione concernente la chiusura di negozi, rispettivamente una norma regolante il riposo, è giustificata, è lecito decretare la chiusura completa, che, evidentemente, colpisce anche i padroni. Ha però espressamente precisato che l'identico trattamento dei lavoratori e dei proprietari di aziende non è, per se stesso, giustificato ; solo, invece, può giustificarsi dal punto di vista della facilitazione di controlli di polizia ;

e) una disposizione che stabilisce *soltanto* la protezione dei padroni contrasta coll'articolo 31, CF.

23. La sentenza sollevò comprensibili apprensioni fra i lavoratori ; l'impossibilità di limitare l'attività dei padroni — coll'imposizione della chiusura dei negozi — metteva certo in pericolo la mezza giornata di riposo. Teoricamente, si può senz'altro affermare che, una volta stabilito il diritto del lavoratore ad una mezza giornata di libero, le competenti autorità non hanno che da far rispettare la legge e punire i trasgressori. Ma, se ci mettiamo sul piano pratico, è ben altra cosa. Innanzitutto, devesi rilevare che il personale di vendita, nella stragrande maggioranza, non fa parte di associazioni professionali ; motivi di natura diversa, peculiarità delle condizioni ambientali, lo tengono lontano dai sindacati di lavoratori. E allora, abbandonato a se stesso, deve subire — molto più degli altri lavoratori stretti in associazioni vigili e operanti — gli effetti del rapporto di stretta dipendenza dal datore di lavoro. Una tale situazione di fatto venne rilevata, da questo Consiglio, nelle sue osservazioni al Tribunale federale (supra 16).

24. *Il Tribunale federale riafferma la competenza dei Cantoni ad emanare disposizioni sulla chiusura dei negozi, comprese le aziende familiari (1947).* Con la sentenza del 2 maggio 1947 (73, I, 97) il Tribunale federale ha respinto un ricorso della Migros, contro il Consiglio di Stato della Turgovia — che aveva emanato un decreto sulla chiusura obbligatoria dei negozi di generi alimentari nel pomeriggio del mercoledì — riadattando la sua giurisprudenza a nuove situazioni. Dopo aver rilevato quanto già contenuto, nella sentenza Keller (supra 22, lett. a) sulla delimitazione delle competenze cantonali, per ciò che concerne l'emanazione di prescrizioni di polizia del commercio e delle arti e mestieri, il Tribunale federale ha, in particolare, affermato :

a) Secondo l'opinione della ricorrente, lo scopo che il decreto turgoviese persegue — e cioè una mezza giornata feriali di libero per il personale dei negozi di generi alimentari (escluse le latterie e le panetterie-pasticcerie) —

¹⁰⁾ Vecchio testo dell'art. 31, CF, ora sostituito dagli articoli di ordine economico, accettati in votazione popolare il 6 luglio 1947.

può essere senz'altro raggiunto mediante la concessione del riposo in qualsiasi giorno della settimana, senza dover ricorrere alla chiusura dei negozi in un determinato pomeriggio. Ma così non è. I padroni di piccoli negozi che hanno pochi impiegati non possono concedere il riposo a turno — come è il caso per le grandi aziende — perchè dovrebbero pretendere, dal personale, maggiori e più intense prestazioni, le quali annullerebbero il beneficio della mezza giornata di libero. Trovare personale, per provvisorie sostituzioni, riescirebbe impossibile ai piccoli negozianti; essi — per concedere al personale il previsto riposo — sarebbero allora costretti a chiudere i negozi in una mezza giornata, ponendosi così in condizione di grave svantaggio nei confronti delle grandi aziende che potrebbero organizzare il lavoro senza dover ricorrere alla chiusura. Parte dei consumatori, non rinvierebbe gli acquisti solo perchè l'abituale fornitore ha, in un determinato giorno, il negozio chiuso; si rivolgerebbe ad altri negozianti, e di questi potrebbe diventare cliente stabile. Una disposizione che dovesse limitarsi a prescrivere la concessione di una mezza giornata feriale di riposo al personale, intralcerebbe per ciò in modo grave (erheblich) la libera concorrenza, perchè metterebbe i titolari di aziende che hanno poco personale in condizione svantaggiata nei confronti delle grandi aziende e delle aziende senza personale. Siccome creerebbe ineguali condizioni di concorrenza fra commercianti dello stesso ramo, urterebbe contro il principio della parità di trattamento di tutti gli appartenenti a una stessa categoria, sancito dall'articolo 31, CF;

b) La protezione del lavoratore — come concordemente affermano le autorità turgoviesi e le associazioni professionali interessate — non può essere conseguita nel modo proposto della ricorrente. Un altro provvedimento lecito, per assicurare al personale la mezza giornata di libero — il quale venisse ad incidere in misura più attenuata il principio della libertà di commercio che non l'impugnato decreto — non è stato indicato e non è nemmeno pensabile. Il decreto turgovieso non è quindi in urto coll'articolo 31, CF;

c) E' esatto che il Tribunale federale, colla sentenza del 7 febbraio 1944 (v. supra 22) ha dichiarato incostituzionale un decreto che prevedeva la chiusura dei negozi di parrucchiere di Sciaffusa in una determinata mezza giornata. Si dice, in quella sentenza, che la protezione del lavorante parrucchiere può essere efficacemente conseguita mediante la concessione del riposo in qualsiasi giorno della settimana e che, con la fissazione di un giorno fisso per il riposo, si sarebbe estesa la protezione anche ai padroni; questo sarebbe stato contrario all'art. 31, CF. Il Tribunale federale non ha, in quel momento, esaminato la questione a sapere se la semplice prescrizione di una mezza giornata di riposo violasse il principio della parità di trattamento tra i padroni di una stessa categoria di aziende (Gewerbegenossen). La questione non era stata sollevata e nemmeno si affacciava, perchè le botteghe di parrucchiere di Sciaffusa non presentano così notevoli diversità, quanto alla loro importanza e struttura, come è il caso per i negozi di commestibili di Frauenfeld, e dal momento che è molto meno probabile che una persona si rivolga ad altro parrucchiere se, in un determinato giorno, trova chiusa la bottega che usa frequentare. Se si fosse esaminato, nel caso Keller, il principio dell'uguaglianza innanzi alla legge, è probabile che la chiusura uniforme dei negozi non sarebbe stata considerata un vulno troppo profondo della libertà di commercio;

d) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prescrizione della chiusura uniforme dei negozi è stata ritenuta una misura di polizia lecita a norma dell'articolo 31, CF. Contrariamente alle considerazioni nella causa Keller, deve essere riconosciuta ai Cantoni la competenza di ingerirsi nel gioco della libera concorrenza, anche nell'interesse dei padroni, allorchè ci si trova di fronte a circostanze come quelle che si riscontrano nel caso in esame;

e) La chiusura nel pomeriggio del mercoledì si estende, secondo il decreto turgovieso, soltanto ai negozi del ramo alimentare in senso stretto (coloniali e

commestibili); non si applica, invece, alle latterie, alle panetterie-pasticcerie e alle macellerie. A torto, la ricorrente, intravede, in tale limitazione del campo di applicazione del decreto, un provvedimento anticostituzionale. I negozi di coloniali e commestibili sono un ramo a sè stante e possono, quindi, essere assoggettati ad uno speciale disciplinamento. Corrisponde al vero che l'impugnato decreto impedisce alla ricorrente di vendere — nel pomeriggio del mercoledì — latticini, prodotti della panetteria e della pasticceria e prodotti di carne; viene così, evidentemente, a trovarsi in condizione di svantaggio nei confronti dei negozianti di questi rami. Il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge e quello della parità di trattamento non sono però violati da durezza di tal sorta. I diritti costituzionali della ricorrente sarebbero soltanto lesi se negozi identici ai suoi avessero ottenuto una situazione di vantaggio. Ma ciò non è il caso. Le latterie, le panetterie, le pasticcerie e le macellerie hanno struttura ben diversa dai negozi della ricorrente; essi spacciano, quasi esclusivamente, articoli del loro ramo, mentre, per la ricorrente, solo un quarto delle vendite si riferisce a latticini e a prodotti di panetteria, di pasticceria e di carne. E l'attrice non è messa in condizione di svantaggio di fronte ai negozi di coloniali e di commestibili i quali, in misura maggiore o minore, esitano anche prodotti dei menzionati negozi specializzati.

25. *Le disposizioni cantionali sulla chiusura dei negozi.* La chiusura dei negozi è regolata in modo differente nei diversi Cantoni. In taluni vi sono leggi che danno la competenza di dichiarare obbligatoria la mezza giornata di chiusura all'Esecutivo cantonale, in altri la competenza è lasciata ai Comuni e, talvolta, i decreti vengono sottoposti a votazione popolare. In diversi Cantoni le disposizioni comunali necessitano dell'approvazione governativa (supra 22).

Diverso è pure lo sviluppo, nei diversi Cantoni, per ciò che concerne la chiusura dei negozi in una mezza giornata. Abbiamo, per esempio, *Berna* — le disposizioni sulla chiusura sono di competenza comunale — in cui tutti i negozi sono chiusi in 23 comuni, mentre in diversi altri sono sottoposti a chiusura soltanto talune categorie. *Turgovia*, con chiusura di tutti i generi di negozi in 9 comuni; in altri 10 sono esonerate soltanto le panetterie-pasticcerie. *Vaud*, chiusura di tutti i negozi in 8 comuni, in altri 11 sono escluse, di solito, le macellerie. *Lucerna*, chiusura di tutti i negozi in 4 comuni; in *Lucerna-città* sono escluse solo le panetterie-pasticcerie. *Basilea-Campagna*, chiusura di tutti i negozi in 5 comuni. Salvo Uri e Svitto, in ogni Cantone vi sono comuni in cui, per tutti i negozi o limitatamente a talune categorie, la chiusura obbligatoria è decretata.

In tutta la Svizzera, quindi, la chiusura dei negozi è regolata nella più piccola unità politica: il Comune.

26. *Conclusioni.* Ci porremmo fuori dell'odierna realtà se dovessimo ammettere che — per tutelare interessi, o presunti interessi, di singoli; per salvare, a tutti i costi, tradizioni ormai vicine al tramonto — sia opportuno, anzi necessario, rassegnarsi a percorrere la via a ritroso, adattarsi ad inutili tentativi di involuzione.

E' affiorata ovunque, segnatamente nell'ultimo dopoguerra, una legislazione sociale che sempre evolve e progredisce, affiancata da accordi, fra imprenditori e lavoratori, che tendono sempre più a migliorare, dal profilo morale e materiale, le sorti di quella classe che è forza viva ed attiva della Nazione, perchè colla sua intelligenza e le sue mani, produce la ricchezza.

Con lo sviluppo impensato dell'economia (per non violentare vecchie e ferree leggi economiche, si dovettero financo adottare speciali provvedimenti per « frenare la congiuntura » perchè le richieste di beni di consumo avevano raggiunto cifre-primato e minacciavano, coll'inevitabile aumento dei prezzi, di provocare pericolose tendenze inflazionistiche) dovuto, in modo particolare, al

perfezionamento dei mezzi tecnici che hanno moltiplicato la produttività, si è raggiunto un sensibile rialzamento dei salari reali, un miglioramento generale del tenore di vita di tutta la classe lavoratrice.

Eppure, oggi come oggi, il benessere generale non è più considerato soltanto mera questione pecuniaria che può — e deve — essere soddisfatta con una ognor più equa ripartizione del reddito del lavoro. Il potenziamento dell'istruzione generale e professionale delle masse, l'azione proficua dei sindacati, la possibilità di soddisfacimento di nuovi bisogni — che finiscono per divenire inalienabili, perchè assurti a necessità di vita impellenti — hanno dato al lavoratore, alla famiglia del lavoratore, una nuova coscienza: vivere da uomo, decorosamente. Il lavoro, considerato come elemento della produzione, ingenera sempre una pena; occorre allora, che questa pena sia mitigata, se non nella sua intensità, almeno nella durata, perchè il macchinismo, la razionalizzazione, l'automazione, costringendo il lavoratore ad una quasi inerzia, apparente ma non reale, ne hanno aumentato il logorio fisico e psichico.

In tutte le professioni sono intervenute, negli ultimi tempi, riduzioni della durata del lavoro. La questione non subisce soste; la si dibatte in seno alle grandi associazioni professionali degli imprenditori e dei lavoratori. E siccome nel ramo del personale di vendita non si potranno attendere accordi fra le associazioni, è giocoforza che intervenga la legge (v. anche supra 23).

27. Siamo, senza esitazioni, convinti assertori del principio che *la legalità prevale sulla legittimità*. Appunto per questo, non possiamo ammettere che vengano sovvertiti, o addirittura annichiliti, i concetti informativi della legge sul lavoro, che non son certo negativi e regressivi ma positivi e progredienti. Questa legge, dettata da dichiarati intendimenti di protezione del lavoratore, non consente che — in urto colla sua stessa essenza e disconoscendone la genesi — la si possa interpretare in modo da menomare o annullare i diritti che ha voluto solennemente sancire.

28. Come si è visto (supra 17 e 18) il decreto di questo Consiglio del 24 luglio 1957 sulla chiusura obbligatoria, nel pomeriggio del lunedì, dei negozi del ramo alimentare in Bellinzona e dintorni, venne annullato dal Tribunale federale per carenza di una ineccepibile base legale. Infatti, mentre l'articolo 4, LL, esclude dall'imperio della legge — *salvo contraria disposizione* — il lavoro dei proprietari e dei titolari di aziende e loro congiunti, nell'articolo 57 della stessa LL, non è detto espressamente che i decreti sugli orari di chiusura dei negozi sono applicabili anche alle aziende che non occupano lavoratori, quindi alle aziende familiari. Il testo dei nuovi articoli (infra 36 e 37) viene, per ciò, a togliere ogni causa che potrebbe rendere inoperanti, per una parte delle aziende, eventuali speciali disciplinamenti imposti da ragioni di equità, che sicuramente trascendono piccoli interessi di singoli. Perchè siamo sempre dell'opinione — espressa già ventisei anni or sono e confermata dalla Commissione di legislazione del Gran Consiglio (supra 6) — che l'opposizione di alcuni negozianti non possa arrestare, o anche solo intralciare, l'azione che tende a render migliori le condizioni di una classe al diretto servizio della collettività, si tratti di prestatori d'opera o di padroni di azienda; anche questi ultimi hanno il sacrosanto diritto ad un ragionevole riposo che solo la chiusura uniforme dei negozi potrebbe loro assicurare.

29. La circostanza che maggiormente si fa valere, per opporsi ad ogni limitazione è quella di volersi tenere, il più possibile, a disposizione del consumatore. Ma la questione non ha più rilevanza pratica. Attualmente, per tutti i lavoratori dell'industria, dell'artigianato e degli uffici la durata del lavoro è già di molto ridotta e tende ancora a diminuire. Ognuno ha diritto, oltre al normale riposo settimanale, ad una mezza giornata di libero; in molte aziende è già in atto la settimana di cinque giorni. Gli acquisti possono quindi essere

fatti comodamente, da tutti, durante il tempo di apertura dei negozi. Si può discutere, invece, sulla necessità, per esigenze del turismo, del prolungamento dell'orario di apertura di negozi — o sulla soppressione dell'obbligo di chiusura dei negozi nella mezza giornata — durante i periodi di stagione. La LL (art. 55, cpv. 3) prevede già tali accezioni; ne rileviamo le principali di carattere generale :

a) lo speciale decreto di questo Consiglio del 22 giugno 1954 sull'apertura dei negozi nelle zone turistiche.

b) il decreto del 29 maggio 1959 che disciplina il lavoro nelle panetterie e nelle pasticcerie (art. 20, cpv. 2) che ammette — in caso di affluenza straordinaria di turisti o in occasione di manifestazioni, sagre, ecc. — la distribuzione di pane anche nelle domeniche e nei di festivi.

c) la chiusura dei negozi di parrucchiere nella mattina del lunedì non è obbligatoria, nei comuni di Lugano e dintorni, durante i mesi di stagione, e cioè da aprile a ottobre (supra 14).

Questo Consiglio sarebbe stato disposto (supra 16) di esaminare un'eventuale soppressione dell'obbligo di chiusura dei negozi del ramo alimentare di Bellinzona se l'affluenza di turisti l'avesse giustificato.

30. L'estensione, mediante il decreto del 24 luglio 1957, dell'obbligo di chiusura alle panetterie-pasticcerie è stata imposta da ragioni di equità e di giustizia; un'eccezione avrebbe apertamente leso il principio della parità di trattamento (supra 16). Da inchiesta eseguita risulta che solo pochissimi panettieri limitano la loro attività al proprio ramo professionale; alcuni hanno come ramo principale la pasticceria; la maggior parte hanno annesso alla panetteria veri e propri negozi di commestibili, dove è messa in vendita ogni sorta di articoli: dalle paste alimentari ai diversi prodotti in scatola (legumi, frutta, carne, pesce, ecc.) dadi e minestre e, talvolta, perfino burro e formaggio. La circostanza fatta valere dai ricorrenti — e cioè che il decreto turgoviese (supra 24 a, e) esclude dal suo imperio le panetterie-pasticcerie — non ha importanza per Bellinzona e dintorni. La struttura dell'azienda del «Bäcker und Konditor» turgoviese — che limita il suo commercio, in maniera quasi esclusiva, ai propri prodotti (Back- und Süßwaren) — è ben diversa da quella del panettiere-pasticcere bellinzonese.

E nemmeno possono avere importanza le affermazioni della ricorrente, nel senso che «limitare le possibilità di lavoro del piccolo artigiano e del piccolo commerciante equivale a togliere loro di mano l'arma di difesa efficace contro la concorrenza delle grandi imprese tentacolari». Questo Consiglio, nella lettera del 6 agosto 1957 alla Società dei Mastri panettieri-pasticceri, così si esprimeva: «Da anni si sostiene e si ripete, da parte dei mastri panettieri, che il lavoro di panificazione deve cominciare molto presto al mattino, perchè il consumatore vuole il pane fresco già per la prima colazione o al più tardi per il desinare. Facile quindi dedurre che, nel pomeriggio, la vendita di pane è presso che nulla». E inoltre: «Il pane e i generi alimentari messi in vendita dalle panetterie, non sono articoli che si acquistano solo in determinate occasioni e se, per caso, si trova il negozio aperto. Si tratta, invece, di articoli di consumo quotidiano e obbligato che verranno sicuramente comperati durante le ore di apertura dei negozi. Non possiamo per ciò credere che la chiusura dei negozi nel pomeriggio del lunedì porti ad un regresso della cifra d'affari».

Del resto, la concorrenza delle grandi aziende tentacolari non colpisce in modo maggiore il panettiere-pasticcere ticinese che non il negoziante di alimentari. Non abbiamo ancora, nel Cantone, vere fabbriche di pane — come è il caso in qualche grande città — le quali, attrezzatissime, producono in modo continuo, su tre squadre. Semmai, la concorrenza alle piccole aziende — per ciò che concerne la panificazione, e anche la vendita — è opera di alcune

panetterie, fra le più importanti, che hanno saputo modernizzarsi e installare le apparecchiature frigorifere, nelle quali il pane può essere conservato, in istato di congelazione, per diversi giorni. Al momento della richiesta, il prodotto è tolto dalle cellule frigorifere e rimesso nel forno per poco tempo; alla consegna, ha tutte le caratteristiche del pane fresco e croccante.

31. Se questo Consiglio avesse avuto anche solo il dubbio che il nuovo ordinamento, per i negozi di Bellinzona e dintorni, si sarebbe dimostrato un provvedimento capace di ledere, in modo appena rilevante, gli interessi delle piccole aziende — panettieri e altri negozianti — non avrebbe certamente emanato il decreto del 24 luglio 1957. Poiché riteniamo che lo Stato — non solo per considerazioni di natura politica, ma altresì seguendo impulsi prettamente umani — non debba, con inopportuna legislazione, favorire il disgregamento dell'attuale sistema di mercato, in cui trova ancora posto il piccolo commerciante, anche se la struttura dell'azienda non è ormai più identica a quella del passato, quando il singolo godeva di completa libertà in un ambiente di mero individualismo. Lasciati senza alcuna legale protezione, nella lotta impari contro l'invadenza delle grandi aziende — dal momento che la Confederazione aveva revocato, alla fine del 1945, i provvedimenti istituiti nel 1933 sulla limitazione dell'espansione delle grandi case di vendita, ecc. — ^{16a)} i piccoli dettaglianti, principalmente di alimentari, si sono visti costretti, per impellenti ragioni di autodifesa, a raggrupparsi in importanti organismi i quali, potendo effettuare gli acquisti all'ingrosso su vasta scala, danno la possibilità di competere coi prezzi delle aziende tentacolari. La categoria dei negozianti al minuto — piccoli e medi — rappresenta certo una componente, che non potrebbe essere ignorata, della nostra economia; un elemento importante dal punto di vista etico e sociale.

32. Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme che impongono la chiusura anche alle aziende familiari — a quelle cioè che non occupano lavoratori — è stato ripetutamente espresso dal Tribunale federale (supra 20 e 24). Accennasi nelle menzionate sentenze, alla condizione che le disposizioni cantonali non possono essere contrarie all'ordine pubblico o all'interesse generale. Ora, se vi sono concetti quanto mai vaghi ed anche pericolosi, sono appunto quelli di ordine pubblico e di interesse generale; si dovrà, certo, nel singolo caso, sottoporre la questione ad accurata disamina, per stabilire se il nuovo disciplinamento non venga ad essere in urto con quel complesso di norme di carattere generale sulle quali si fonda l'ordinamento giuridico e morale dello Stato.

33. Chiudiamo la nostra esposizione — che è risultata molto estesa perchè, a giustificazione della nostra linea di condotta, abbiamo voluto illustrare il problema in tutti i suoi aspetti e riflessi — riportando un passo del nostro messaggio del 18 gennaio 1952 che accompagnava la legge sul lavoro ¹⁷⁾ :

« Si è giunti, molti anni fa, alla proibizione della panificazione ed alla chiusura delle macellerie in domenica, e cioè al disciplinamento della vendita dei due articoli di primordiale importanza: il pane (che

^{16a)} cfr. Rendiconto del Consiglio di Stato, gestione 1945, Dipartimento lavoro industria e commercio, pag. 43. Si osservava allora: « Sebbene sia scaduto, col DCF 27 dicembre 1944, anche l'accordo stipulato fra l'Unione svizzera delle arti e mestieri e l'Associazione svizzera delle aziende con succursali — il quale era stato approvato dal Consiglio federale il 15 agosto 1945 — si è constatato, almeno per i primi mesi del 1946, che le grandi aziende hanno tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio federale nel senso di rinunciare ad espansioni inconsiderate. Il prossimo avvenire ci dimostrerà se, nella riconquistata libertà di commercio assoluta, sarà possibile, mediante liberi accordi, una pacifica convivenza di interessi contrastanti, oppure se un intervento dello Stato si renderà nuovamente necessario per ristabilire un certo equilibrio di forze fra le grandi e potenti aziende e quelle dei modesti commercianti che, in tutta la Svizzera, sono più di 60.000 ».

¹⁷⁾ P. V. G. C., 1953, sess. ord. prim., 126.

alla domenica era ormai raffermo) la carne (che, principalmente nella calda stagione, comperata al sabato poteva essere avariata in domenica). Non nutriamo quindi dei dubbi che, poco a poco, la popolazione si abituerà a non aspettare la domenica per acquistare quello che può avere anche durante la settimana. Così, anche il piccolo negoziante della campagna potrà beneficiare di quel giorno di riposo settimanale al quale ha sacrosanto diritto. Chi, oggi, vorrebbe ancora ritornare ai tempi in cui il negozio e la bottega di parrucchiere chiudevano solo quando a nessuno faceva più comodo di entrare? Le vecchie consuetudini sono state soverchiate dalle impellenti esigenze del moderno vivere civile, che fecero sorgere la necessità di limitare la libertà ogni qualvolta essa arrechi danno ad altri o sia contraria all'interesse generale. Il diritto incondizionato di produrre, di vendere e di comperare, non è più degno di protezione, poichè solo si può parlare di diritto allorchè è applicabile l'assioma *qui jure suo utitur, neminem laedit*. E così si è venuti, per forza di cose, a dover limitare la libera estrinsecazione dell'attività individuale e il consumatore ha dovuto farne a meno del panino croccante alla domenica mattina, e di altre piccole comodità, nella convinzione tuttavia che queste rinunce hanno permesso ad altri membri del consorzio umano, a lui più prossimo, di dedicare qualche ora in più alla famiglia o ad un meritato svago ».

Oggi, di fronte a imprescindibili esigenze di questa vita movimentata, nel pieno divenire di un processo di palingenesi sociale, nessuno — nemmeno il più convinto liberista — oserebbe rivendicare l'individuo quasi eslege nel suo arbitrio sconfinato. Oggi — i posteri giudicheranno se sia stato bene o male — l'interveentismo economico non si discute più; tutt'al più se ne fissano gli orientamenti e i limiti, perchè ne siano tutelati i diritti fondamentali della persona, perchè gli individui non si elidano nè si annullino nella massa, ma concorrano al benessere della collettività.

II. SPACCI DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI, ECC.

34. Riteniamo utile riportare quanto detto nel rapporto del Dipartimento lavoro industria e commercio sulla gestione 1958 :

«In questi ultimi anni le grandi imprese distributrici di benzina hanno costruito numerosissime stazioni per lo spaccio di carburanti, principalmente in località di frontiera. Il traffico di benzina con l'Italia ha assunto forme impensate, in modo speciale dopo l'aumento del prezzo susseguentemente alla crisi di Suez. Attualmente, in Italia, la benzina è diminuita di qualche lira il litro; il prezzo è però ancora circa il doppio di quello praticato da noi. L'esportazione — con tutti i mezzi leciti o illeciti, a seconda del paese dal quale si considera il « commercio » — è quindi ancora affare che rende.

Nella primavera 1958, la Municipalità di Chiasso chiese un disciplinamento dell'attività degli spacci di benzina, e cioè la fissazione dell'orario di chiusura alle ore 22.00, perchè, quasi ovunque, era invalso l'uso di continuare le vendite, fino a tardi nella notte. I rumori (avviamento dei motori, sbattere di porte, ecc.) turbavano non poco la quiete notturna.

Dopo aver fatto controllare l'orario di apertura di molti spacci di benzina, principalmente delle località di frontiera, il Dipartimento tentò di arrivare ad un disciplinamento; colla circolare del 7 agosto 1958, invitò tutti i benzinai conosciuti a chiudere alle ore 22.00. Ma si incontrarono opposizioni abbastanza tenaci.

La legge sul lavoro è silente per ciò che concerne gli spacci di benzina. E' ovvio, però, che essi devono considerarsi soggetti alla legge, almeno alle disposizioni sulla protezione dei lavoratori. L'articolo 2, capoverso 1, lettera c), LL, dichiara, infatti, sottoposti alla legge i negozi e le altre aziende dei diversi rami di attività commerciali. Il Dipartimento ha quindi la facoltà di impedire l'impiego del personale oltre la normale durata del lavoro e di proibire, o limitare, il lavoro notturno e festivo, ma non dovrebbe potersi ingerire allorché lavorano solo il proprietario o i suoi congiunti. La Municipalità, invece, in applicazione della LOC, è competente di intervenire, per la tutela della quiete pubblica, limitando l'apertura di esercizi che, con rumori, la turbano. Ma è vano sperare in un tale disciplinamento; la questione è troppo delicata per essere regolata sul piano comunale. Non si può, infatti, sperare che una Municipalità imponga limitazioni per i commercianti del comune quando in altri attigui è lasciata completa libertà.

Nel corso dell'estate, la situazione peggiorò. Principalmente gli spacci in cui lavoravano solo i proprietari, rimasero aperti a piacimento. E le reazioni da parte dei benzinai, che volontariamente si erano assoggettati al nuovo ordinamento, furono vivaci. Si aggiunsero poi anche i reclami, certamente giustificati, di molti negozianti di diversi rami, perché negli spacci di benzina, si vendevano anche tabacchi, cioccolata, caffè, zucchero, coloniali, articoli ricordo, cartoline e perfino bevande analcoliche.

Allo scopo di arrivare ad una certa disciplina, e di eliminare la situazione di disordine che era venuta a crearsi, il Dipartimento, a titolo di esperimento, emanò allora le disposizioni del 28 agosto 1958 (v. F. U. n. 69, del 29 agosto 1958) che sono, forse, ex lege, ma indubbiamente imposte dalle circostanze, poiché lo stato di completa libertà impediva ogni controllo sul lavoro del personale e favoriva una concorrenza, non certo lecita, a commercianti di altri rami. Secondo le citate disposizioni dipartimentali, a contare dal 1. ottobre 1958, la chiusura viene fissata alle ore 22.00 — e cioè al limite massimo stabilito dalla LL per i negozi — lasciando però la possibilità di prolungamento, laddove si dimostra necessario, purché si osservino le norme sulla protezione dei lavoratori (durata del lavoro, riposo settimanale, ecc.).

Per la prolungata apertura vennero presentate, al Dipartimento, 75 domande, da parte di benzinai di 31 comuni. Secondo le indicazioni date, 60 spacci sono geriti in proprio; in 44 vi lavorano solo il proprietario e membri della famiglia, mentre negli altri 16 sono occupati anche 39 lavoratori. Nei 15 spacci in cui il servizio è affidato ad un gerente, sono occupati 44 lavoratori.

L'apertura è chiesta, quasi sempre, dalle ore 06.00 o dalle 07.00 fino alle 23.00; 40 spacci la chiedono fino alle 24.00. Per i giorni festivi, 10 chiedono la chiusura alle ore 23.00 e 53 alle ore 24.00. Ve ne sono 4 che domandano l'apertura ininterrotta, cioè giorno e notte; 2, fino alle 00.30; 3, fino alla 01.00; 2, fino alle 02.00; 2, fino alle 05.00. In 39 spacci sono venduti anche altri articoli; 10 domande sono presentate da proprietari di ristoranti e tendono ad un adattamento dell'apertura dello spaccio di benzina a quello dell'esercizio pubblico. Una diecina di spacci sono annessi ad officine di riparazione per autoveicoli.

Dai preavvisi municipali, sulle domande, si può rilevare che, in generale è proposta la chiusura alle ore 22.00 o alle ore 23.00. Diverse

Municipalità non si pronunciano sull'orario di chiusura ; si limitano a dare preavviso favorevole.

Come si è visto, manca una base legale ineccepibile per imporre, a tutti gli spacci indistintamente, la chiusura ad un'ora determinata. Il Dipartimento proporrà quindi una completazione delle disposizioni della legge sul lavoro. Per intanto, facendo uso della facoltà conferitagli dalla legge, il Consiglio di Stato ha emanato il decreto del 17 aprile 1959 che stabilisce i limiti del lavoro notturno e disciplina il lavoro domenicale e festivo negli spacci di benzina, ecc. il quale, ovviamente, si limita alle sole disposizioni sulla protezione dei lavoratori (limiti del lavoro notturno dalle 22.00 alle 06.00, con divieto del lavoro notturno senza autorizzazione del Dipartimento; lavoro domenicale e festivo, dalle ore 06.00 alle 22.00, considerato di carattere permanente) ».

35. Il 20 aprile 1959 l'on. A. Tamburini presentava in Gran Consiglio la seguente interpellanza :

« Si voglia rendere cortesemente noti i motivi per cui il decreto del Dipartimento del lavoro, industria e commercio del 28 agosto 1958 riguardante l'orario serale di chiusura degli spacci di benzina non è stato reso operante. Con la situazione attuale Chiasso ed il suo valico ne sopportano, durante la notte, le note conseguenze in urto anche alla legge contro il turbamento della quiete pubblica ».

I motivi esposti (supra 34) giustificano il modo di procedere molto cauto da parte del competente Dipartimento. Se questo onorando Gran Consiglio convertirà in legge il disegno presentato (infra 36 e seg.) la questione potrà essere liquidata nel senso proposto dall'on. interpellante.

III. OSSERVAZIONI AI SINGOLI ARTICOLI

36. *ad art. 4* : Il *primo capoverso* è identico a quello dell'attuale LL. Al *capoverso 2* viene aggiunta la nuova lettera b, sulla cui opportunità diremo in seguito (infra 37). Le aggiunte ai *capoversi 3 e 4* — e cioè l'applicabilità degli articoli dal 55 al 57 anche ai parenti del proprietario dell'azienda ed alle persone che ricoprono un posto di fiducia elevato — sono senz'altro necessarie.

37. *ad art. 55* : La delimitazione del campo di applicazione aziendale dovrebbe eliminare, per l'avvenire, ogni motivo di contestazione.

Nel *primo capoverso*, lettera a), è data la nozione di *negozio* a' sensi della legge; il luogo cioè dove sono messi in *vendita al minuto* merci di qualsiasi genere. E non è necessario — per l'assoggettamento alle disposizioni dell'VIII titolo della LL — che si tratti di azienda la quale si dedichi, in modo esclusivo, al commercio al minuto; la sottoposizione si estende anche ai rami di commercio al dettaglio annessi ad altri generi di aziende la cui attività non è soggetta all'ordinamento per i negozi. Si pensi, per esempio, allo spaccio di alimentari annesso ad un esercizio pubblico; esso dovrà adattarsi agli orari di chiusura previsti per i negozi della categoria.

Il *capoverso 2* contiene la necessaria dichiarazione — imposta degli articoli 1, capoverso 3, e 4, capoverso 2, LL — affinché tutte le aziende menzionate nel primo capoverso, impregiudicata la loro particolare struttura, e cioè aziende con o senza lavoratori, siano sottoposte (v. supra 28). Se abbiamo espressamente elencato le aziende di società di persone (società semplice o in nome collettivo o in accomandita semplice, giusta gli articoli dal 530 al 619 del CO) o di società provviste della personalità giuridica (società anonima, in accomandita per azioni, a garanzia limitata, cooperativa, a norma degli articoli dal 620 al 926 del CO) ne abbiamo validi motivi. In seguito all'intervento del competente Dipartimento per vietare l'impiego di lavoratori dopo le ore 22.00 — a' sensi del decreto del 17 aprile 1959 che disciplina il lavoro negli spacci di ben-

zina, ecc. (supra 34, in fine) — la ditta interessata ha prodotto un atto notarile, attestante che la persona occupata nella vendita della benzina dopo le ore 22.00 era membro del consiglio di amministrazione della società anonima. (Si trattava di cittadino estero, con permesso di soggiorno, a scopo di lavoro, limitato al 30 gennaio 1960 !). Dal punto di vista giuridico, nulla da eccepire, le « carte sono in regola ». Ma la legge non può prestare il fianco a simili violazioni, anche se bene camuffate.

Sebbene l'articolo 4, nei capoversi 3 e 4, dichiara i parenti consanguinei del proprietario dell'azienda e le persone con posto di fiducia elevato sottoposti alle disposizioni degli articoli 55 a 57, abbiamo ritenuto utile riaffermarlo anche in questo articolo.

I capoversi 3 e 4 non dovrebbero necessitare di speciali osservazioni.

38. *ad art. 56* : Riprende, nei capoversi da 1 a 3 (disciplinamento della chiusura dei negozi nelle domeniche e giorni festivi), la maggior parte delle disposizioni dell'articolo 55 della LL, salvo :

- a) la nuova prescrizione sulla chiusura degli spacci di carburanti, ecc. alle ore 22.00 (cpv. 2, lett. d) ;
- b) il prolungamento a 3 ore della durata di apertura delle latterie (*capoverso 3*). L'art. 55, cpv. 2, LL, stabilisce 2 ore di apertura ; si sono dimostrate insufficienti se la latteria deve essere aperta alla mattina e alla sera.

Il *capoverso 4* (disciplinamento per i giorni feriali) lascia invariati gli orari di chiusura per i negozi di tabacchi e le edicole (ore 21.00) e stabilisce nuove prescrizioni per gli spacci di carburanti ecc. (ore 22.00). Per il ramo alimentare e gli altri generi di negozi (calzature, tessuti, ecc.) non è, invece, più fatta distinzione fra i comuni urbani e semiurbani e quelli rurali. L'articolo 56, *capoverso 1*, punto 2, lettera b), dell'attuale LL, prevede, per i comuni rurali, la chiusura di ogni genere di negozio entro le ore 19.30 in tutti i giorni della settimana. Si è però constatato, in questi ultimi tempi, che, quasi ovunque, la chiusura avviene verso le ore 18.30. Dovrebbe quindi essere giunto il momento di codificare questa abitudine. Se poi, in determinati comuni di campagna o delle valli fosse sentito il bisogno di una più prolungata apertura, il Dipartimento competente — in applicazione del *capoverso 7* — potrà sempre autorizzare le eccezioni che si impongono, segnatamente durante la bella stagione.

Il *capoverso 5* (negozi di parrucchiere e di pettinatrice) è identico all'attuale art. 56, cpv. 2, punti 1 e 2.

Il *capoverso 6* riprende le disposizioni degli attuali art. 55, cpv. 3, e 56, cpv. 5. Non è più fatta distinzione fra zone prettamente turistiche e zone di frontiera, perchè, anche in queste ultime, una più prolungata apertura è sempre in funzione di esigenze del turismo.

Sul *capoverso 7* ci siamo già pronunciati commentando il *capoverso 4*.

Il *capoverso 8*, riprende quanto contenuto negli attuali art. 55, cpv. 5, e 56, cpv. 6.

Capoverso 9 : identico all'attuale cpv. 3 dell'art. 56.

Capoverso 10 : identico all'attuale cpv. 6 dell'art. 55.

Capoverso 11 : è considerata necessaria precisazione.

39. *ad art. 57* : Contiene, meglio precisate, le stesse disposizioni dell'art. 57, LL. Non abbiamo, invece, ripreso il terzo *capoverso*. Lo Stato dovrebbe intervenire, con uno speciale disciplinamento, soltanto quando gli interessati lo richiedono.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :
Zorzi

LEGGE SUL LAVORO

(I. Modificazione : articoli 4, 55, 56 e 57)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del 12 agosto 1959 n. 848 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — Gli articoli 4, 55, 56 e 57 della legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 4.

¹ La legge è applicabile ai rapporti di lavoro di tutte le persone occupate in un'azienda sottoposta.

² Salvo contraria disposizione, non è sottoposta alla legge l'attività :

- a) dei proprietari e dei titolari dell'azienda e dei loro coniugi ;
- b) dei soci di una società di persone o di una persona giuridica ;
- c) degli ecclesiastici dei docenti, dei redattori, dei medici ;
- d) degli artisti ;
- e) degli operai a domicilio ai sensi della legge federale.

³ Ai parenti consanguinei, in linea ascendente e discendente, del proprietario dell'azienda, o del socio di una società di persone o di una persona giuridica, e così pure ai figli del coniuge ed ai figli adottivi conviventi nella comunione domestica, sono applicabili soltanto le disposizioni degli articoli 17, 30, 40 a 47, 55 a 57, e 60, capoverso 3.

⁴ Alle persone cui è affidato un posto di fiducia elevato nell'azienda sono applicabili soltanto le disposizioni degli articoli dal 48 al 57; ai viaggiatori di commercio soltanto le disposizioni sulle vacanze.

VI. Attività e rapporti di lavoro

- a) sottoposti
- b) non sottoposti.

c) sottoposti parzialmente.

VIII. DISPOSIZIONI SULLA CHIUSURA DEI NEGOZI, ECC.

Art. 55.

¹ Le disposizioni del presente titolo sono applicabili :

- a) alle aziende ed ai rami di aziende che si occupano della vendita al minuto di merci di qualsiasi genere, tanto in negozi stabili, chioschi o edicole, quanto negli spacci all'aria aperta ;
- b) alle farmacie ;
- c) alle botteghe di parrucchiere e di pettinatrice.

² Alle disposizioni del presente titolo sono sottoposte tanto le aziende che impiegano lavoratori, quanto quelle in cui sono

A. Campo di applicazione.

I. Aziende sottoposte

occupati soltanto i titolari, loro congiunti o persone con posto di fiducia elevato, e così pure le aziende di società di persone o di persone giuridiche.

II. Aziende parzialmente sottoposte.

³ Le farmacie di turno per il servizio notturno e festivo, non sono soggette alle disposizioni sulla chiusura dei negozi, in quanto si tratti della vendita di articoli farmaceutici.

III. Determinazione delle categorie dei negozi.

⁴ La categoria alla quale deve essere assegnato un negozio o uno spaccio che mette in vendita articoli di generi diversi è determinata dal competente Dipartimento tenendo conto del ramo di commercio preponderante.

Art. 56.

B. Apertura e chiusura dei negozi, ecc.

I. Giorni festivi

a) divieto di apertura — norma.

b) eccezioni.

1. Apertura permanente per determinate categorie.

¹ I negozi e gli spacci di qualunque genere, le farmacie, salvo quelle di turno, e le botteghe di parrucchiere e di pettinatrice devono rimanere chiusi nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali. Sono riservate le eccezioni previste nei capoversi seguenti.

² Nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è ammessa l'apertura dei negozi e degli spacci di :

- a) fiori, fino alle ore 12.30 ;
- b) pasticceria, fino alle ore 19.00 ;
- c) tabacchi lavorati, fino alle ore 21.00 ;
- d) carburanti, lubrificanti, ecc., fino alle ore 22.00.

³ Il Dipartimento competente può autorizzare l'apertura delle latterie durante tre ore nelle domeniche e nei giorni festivi.

⁴ Nei giorni feriali i negozi devono essere chiusi entro i seguenti orari :

- a) negozi del ramo alimentare e farmacie, salvo quelle di turno :
dal lunedì al venerdì, entro le ore 18.30
al sabato, entro le ore 18.00
- b) negozi di tabacchi lavorati ed edicole di giornali :
tutta la settimana entro le ore 21.00
- c) spacci di carburanti, lubrificanti, ecc. :
tutta la settimana entro le ore 22.00
- d) negozi di altri generi :
dal lunedì al venerdì, entro le ore 18.30
al sabato, entro le ore 17.00

⁵ La chiusura delle botteghe di parrucchiere e di pettinatrice deve avvenire entro i seguenti orari :

- a) nei Comuni urbani e semiurbani :
dal lunedì al sabato entro le ore 19.00
- b) nei Comuni rurali :
dal lunedì al venerdì, entro le ore 19.00
al sabato, entro le ore 20.00

Per il servizio della clientela che si trovasse in negozio al momento della chiusura il lavoro può essere prolungato di mezz'ora.

III. Eccezioni

a) per esigenze del turismo

⁶ Se giustificato da esigenze del turismo, il Consiglio di Stato può disciplinare, mediante speciale decreto, l'apertura di ogni genere di negozi o di spacci in deroga a quanto previsto nei precedenti capoversi.

⁷ Nei Comuni rurali, se particolari circostanze lo giustificano, il Dipartimento competente può autorizzare

b) nelle zone rurali

- nei giorni feriali: il prolungamento degli orari di apertura oltre quanto previsto nei capoversi 4 e 5 ;
- nelle domeniche e nei giorni festivi : l'apertura dei negozi e delle botteghe di parrucchiere e di pettinatrice in determinate ore della mattina.

Sono sempre riservate le disposizioni della legge federale sul riposo settimanale e dell'articolo 34 della presente legge.

⁸ Il Dipartimento competente può autorizzare l'apertura dei negozi in occasione di feste, manifestazioni, ecc., e nel periodo delle feste di fine e principio d'anno, di Pasqua, di Pentecoste e di Ferragosto.

c) in occasione di feste, ecc.

⁹ La classificazione dei Comuni nelle diverse zone è stabilita dal Consiglio di Stato.

IV. Classificazione nelle zone.

¹⁰ Durante i giorni e gli orari in cui determinate categorie di negozi devono rimanere chiusi, è vietata la vendita di articoli dei rispettivi generi in ogni negozio o ramo di commercio annesso ad altra azienda e così pure negli spacci all'aria aperta.

V. Divieto di vendita e di distribuzione a domicilio durante la chiusura dei negozi.

Salvo contraria disposizione è pure vietata la distribuzione di merci a domicilio.

¹¹ La vendita di merci mediante l'impiego di distributori automatici è in ogni tempo ammessa, purchè non vi si oppongano speciali disposizioni.

Ecezione per i distributori automatici.

Art. 57.

¹ Il Consiglio di Stato, su proposta di associazioni o di gruppi di titolari di aziende, può, mediante speciale decreto, stabilire orari di apertura e modificare gli orari di chiusura previsti dall'articolo 56 e dichiarare obbligatoria la chiusura di aziende in una mezza giornata ogni settimana, in determinati Comuni, o parti di Comuni, o in tutto il Cantone.

C. *Modificazione degli orari di apertura*

² La domanda di deroga alla legge deve specificare il campo di applicazione aziendale e territoriale del proposto ordinamento ed essere firmata dai proprietari, amministratori o gerenti responsabili delle aziende.

I. Su proposta dei titolari di aziende.

a) contenuto e forma della proposta.

³ Le proposte sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone. Nel termine di trenta giorni può essere presentata opposizione da chiunque giustifichi un legittimo interesse.

b) pubblicazione

⁴ Quando lo speciale ordinamento non sia decretato per tutto il Cantone, il campo di applicazione è, di regola, limitato ai Comuni dove hanno sede le aziende proponenti. Su richiesta, il Consiglio di Stato può estendere l'applicazione dell'ordinamento anche ad altri Comuni, o parti di Comuni, ove risulti che le aziende di tali località, fruendo di una più prolungata apertura, verrebbero a ledere gli interessi di quelle sottoposte al particolare regolamento. E' pure facoltà del Consiglio di Stato, allorchè ricorrono particolari circostanze, di escludere dagli effetti dell'ordinamento le aziende situate in frazioni o parti di Comuni sottoposti.

c) campo di applicazione dello ordinamento speciale.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.

